

DL 189/2016 sugli eventi sismici del 24 agosto: ok definitivo dalla Camera

15 Dicembre 2016

L'Aula della Camera ha approvato definitivamente, in seconda lettura, il disegno di legge di conversione del DL 189/2016 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016" ([DDL 4158/C](#) - Relatore l'On. Piergiorgio Carrescia del Gruppo PD), nel testo approvato dalla Commissione Ambiente, identico a quello licenziato dal Senato.

Nel testo del decreto, adottato al fine di fronteggiare l'emergenza derivante dal sisma del 24 agosto 2016, sono state **recepite le norme del DL n. 205/2016** recante interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli **ulteriori eventi sismici** del mese di ottobre.

L'ambito di applicazione del DL 189 è stato, pertanto, esteso ed è stato aggiunto l'allegato 2 con l'elenco dei comuni colpiti dai terremoti del 26 e 30 ottobre (per un numero di 69 ulteriori Comuni).

Le norme intervengono, in particolare, su: strutture e moduli abitativi provvisori; modalità di concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dalla crisi sismica; interventi di immediata esecuzione; interventi su edifici già finanziati da precedenti eventi sismici e non ancora conclusi; misure urgenti per le infrastrutture viarie; reperimento alloggi per la locazione; sostegno al reddito dei lavoratori;

Viene di conseguenza **abrogato il decreto-legge 205** e sono fatti salvi gli atti e i provvedimenti adottati, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici insorti sulla base del medesimo.

Confermata, inoltre, la norma volta a stabilire - come richiesto ed auspicato dall'**ANCE** (si veda, al riguardo, la notizia di ["Interventi" del 21 novembre 2016](#)) - che, al fine di consentire l'effettivo **recupero dei rifiuti non pericolosi** derivanti da attività di costruzione e demolizione a seguito degli eventi sismici verificatisi, **l'avvio ad operazioni di recupero autorizzate ai sensi del DLgs n. 152/2006 deve avvenire entro 3 anni dalla data di assegnazione del codice CER**. Al riguardo, viene, inoltre, disposto che fino al 31 dicembre 2020, il quantitativo di rifiuti non pericolosi, derivanti da attività di costruzione e demolizione conseguenti agli eventi sismici, indicato in ciascuna autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 214 e 216 del DLgs n. 152/2006 e destinati a recupero è aumentato del 50%.

Viene, altresì, precisato che le predette disposizioni si applicano **agli eventi sismici verificatisi dalla data del 24 agosto 2016**.

Sulla tematica nel corso dell'esame sono stati **accolti come raccomandazione** - nel senso auspicato dall'**ANCE** - **gli ordini del giorno 9/4158/32** (primo firmatario l'On. Raffaella Mariani del Gruppo PD) e **9/4158/35** (primo firmatario On. Salvatore Matarrese del Gruppo CI) che impegnano il Governo "a valutare la possibilità di estendere ai rifiuti non pericolosi derivanti da attività di demolizione e costruzione conseguenti agli eventi sismici del 2009 e del 2012 le disposizioni contenute nell'articolo 28 bis, come introdotto dal disegno di legge in oggetto".

Per le modifiche approvate dal Senato si veda la notizia ["in Evidenza" del 24 novembre u.s.](#)

Per il testo emanato dal Governo si veda la notizia ["in Evidenza" del 2 novembre u.s.](#)

In allegato gli Ordini del giorno accolti.

26757-Ordini del giorno accolti.pdf [Apri](#)